

Milano, 23 ottobre 2015
Ns. Rif.: 310/15/BP

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano, 53
00184 ROMA

OGGETTO: Position paper dell'Associazione Italiana per il factoring sulla Proposta di delibera CICR in consultazione in merito all'attuazione dell'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

Questa Associazione ha esaminato il documento in consultazione in oggetto emanato da codesta Banca e si pregia di trasmettere le proprie osservazioni in merito.

In linea generale, Assifact concorda con la necessità di chiarire, attraverso la prevista delibera CICR, i profili applicativi della norma primaria, la cui formulazione appare ambigua, di difficile lettura e suscettibile di equivoca interpretazione a causa dell'utilizzo di vocaboli con precisa definizione pratico-economico-giuridica nella prassi operativa degli operatori finanziari e delle imprese come sinonimo di altri termini con finalità diverse.

Più in particolare, si rileva che, dal punto di vista soggettivo, la Proposta di delibera CICR estende l'applicazione dell'art. 120 TUB anche agli intermediari finanziari ex art. 106, estensione non prevista dalla norma primaria che richiama la sola attività bancaria. Gli intermediari finanziari, peraltro, non svolgono congiuntamente l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio del credito, in quanto attività riservata ai soggetti organizzati in forma di banca.

Pertanto, se la normativa è rivolta sia all'operatività bancaria che finanziaria, come sembra deducibile dallo spirito del legislatore e dalla definizione di intermediario di cui all'art.1, si invita a precisare nel titolo della deliberazione CICR e nell'art.2, il riferimento anche all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Dal punto di vista oggettivo, per quanto direttamente di interesse per il settore del factoring, si rileva che il factoring non è esplicitamente citato nella Proposta.

A riguardo, si ricorda che molte forme tecniche di finanziamento concesse da intermediari finanziari a propri clienti, come pure l'operatività corrente delle società di factoring, prevedono l'utilizzo di un meccanismo che richiama il funzionamento del conto corrente, il c.d. conto corrente "improprio", su cui vengono prodotti la "staffa" ed estratti conto periodici, con competenze periodicamente addebitate sul conto. La relazione derivante dalle operazioni di factoring con il cliente viene pertanto normalmente disciplinata con un contratto che non configura un'apertura di credito con scoperto di conto corrente e in cui non è prevista la giacenza di somme a credito e il riconoscimento di interessi attivi da parte del factor, non potendosi quindi assimilare tale conto ad un conto corrente bancario.

Dal tenore della Proposta di delibera, si ritiene che l'ambito di applicazione del particolare regime istituito dall'art. 4 (Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito) sia da intendersi riferito, nelle intenzioni del Regolatore, al conto corrente bancario e alle operazioni direttamente effettuate su tale conto, escludendo di fatto la fattispecie del factoring, alla quale resterà invece applicabile la disciplina generale di cui all'art. 3, che prevede che " gli interessi maturati non possono produrre interessi", null'altro disponendo in merito alla periodicità di contabilizzazione ed esigibilità degli interessi che resta pertanto demandata alla discrezionalità delle parti (anche in modalità infra-annuale).

Al fine di precisare ulteriormente e chiarire definitivamente tale aspetto, si suggerisce di modificare la rubrica e il comma 1 dell'art. 4 della Proposta in consultazione sostituendo le parole "Rapporti regolati in conto corrente" con "Conto corrente" ovvero "Conto corrente bancario".

Sempre con riferimento all'art. 4, oltre ad una più precisa circoscrizione del perimetro di applicazione del trattamento speciale, si suggerisce un'ulteriore riflessione anche con riguardo alla terminologia utilizzata e ad alcune soluzioni adottate. Al comma 2, in particolare, per "conteggio" si intende "contabilizzazione", fissandone la periodicità su base almeno annuale ed escludendo quindi una periodicità infra-annuale con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la confrontabilità delle condizioni economiche applicate. A riguardo, si segnala che le imprese clienti finanziate hanno sovente la necessità, per finalità contabili-bilancistiche e di pianificazione finanziaria, di conoscere anche in corso d'anno l'ammontare degli interessi di competenza del periodo. Una rendicontazione periodica che non includa il conteggio del rateo interessi non favorisce, a parere della scrivente, la trasparenza e non facilita le imprese clienti nella presa visione dell'esposizione complessiva maturata. Si ritiene pertanto opportuna, anche per un miglior coordinamento fra la normativa in esame e la normativa di trasparenza, una riformulazione del passaggio in questione, al fine di consentire l'invio di estratti conto al cliente, secondo le sue richieste, con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o almeno annuale, che presenti il conteggio degli interessi maturati alla data, ferma restando la periodicità almeno annuale della capitalizzazione. Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare un difetto di coordinamento tra la vigente normativa regolamentare in tema di trasparenza che prevede con, decorrenza 1° ottobre, l'adeguamento dei fogli informativi in tema di capitalizzazione con una normativa ad oggi non ancora emanata ed il cui adeguamento potrebbe creare criticità operative.

Come ultima questione prettamente inerente l'operatività delle società di factoring, si ritiene che non siano in ogni caso interessati dalla norma in questione gli interessi di mora per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs 231/2002 eventualmente addebitati ai debitori ceduti.

Ringraziando per l'attenzione concessa, si porgono cordiali saluti

ASSIFACT

